

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare — procedure concorsuali — esecuzioni

Il Giudice,

nel procedimento ex artt. 12 bis ss. della L. n. 3/2012 promosso su istanza di Ionelas Laurentiu Craciun con gli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini e con l'ausilio dell'O.C.C. Dott. Nicola Zorzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato il seguente

## **DECRETO**

## di omologa del piano del Consumatore

ai sensi dell'art. 12 bis, c. III, della L. n. 3/2012

Ionelas Laurentiu Craciun (residente in Nave – BS – Via Brescia, n. 189, circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex* art. 9, c. I, L. n. 3/2012) ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato (in data 10.6.2022) una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012 corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*, L. n. 3/2012 redatta dall'O.C.C. dott. Nicola Zorzi.



Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai fini della presente procedura può essere qualificato come "consumatore" alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012 e rispetto al quale non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 7, c. II, della L. n. 3/2012: il tutto, così come certificato nella citata relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di Consumatore dell'istante è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest'ultimo (persona fisica, ovviamente) svolge ad oggi attività di lavoratore subordinato e risulta gravato da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico.

Dalla documentazione in atti emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui versa Ionelas Laurentiu Craciun il quale invero risulta onerato da un debito complessivamente stimato in € 168.770,14= mentre il suo reddito mensile netto ammonta a circa € 1.600,00=.

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l'impossibilità, di adempierle.

Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale



nell'ultimo quinquennio ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prospetta il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati nonché il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 9,94% entro l'orizzonte temporale di 5 anni dall'omologa.

Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno ricavate dal versamento in favore della procedura (*id est* su di un conto corrente a questa intestato), ad opera dello stesso sovraindebitato, dell'importo mensile di € 280,00= per l'intero periodo (5 anni) di esecuzione del piano oltreché dalla vendita dell'unico bene immobile di cui egli risulta comproprietario, nell'ambito della presente procedura, ciò che rende necessario (avendone fatto richiesta all'udienza odierna lo stesso ricorrente) la nomina di un liquidatore, che per ragioni di contenimento dei costi può essere individuato nello stesso O.C.C. dott. Nicola Zorzi..

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.

L'O.C.C. ha dato atto di aver provveduto al compimento delle comunicazioni demandategli e non sono pervenute osservazioni né contestazioni di sorta.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto (per quanto esso risulti formulato in termini per certi profili generici) sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al



comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.

Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un non risibile grado di soddisfazione dei creditori, contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale di Ionelas Laurentiu Craciun emerge come lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: ed infatti la situazione in cui versa il proponente deriva sostanzialmente dal fallimento della società presso la quale era assunto quale dipendente a tempo indeterminato, con conseguente impossibilità di far fronte ai carichi finanziari precedentemente assunti.

Per tutto quanto sin qui detto, espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente, il piano del consumatore può quindi essere omologato.

Del resto, alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali offerte dalla proponente, nulla di più potrebbe ricavarsi per i creditori nel caso di liquidazione del



patrimonio.

P.Q.M.

Il Giudice delegato così provvede:

a) omologa il piano del consumatore presentato da Ionelas Laurentiu Craciun

nato a Teslui (Romania) il 19.1.1974 e residente in Nave - BS - Via Brescia, n.

189 e ne ordina la pubblicazione a cura della Cancelleria nell'apposita area

denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia;

b) ordina – se del caso - la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e

sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;

c) nomina Liquidatore il dott. Nicola Zorzi (il quale provvederà ad accendere un c.c.

intestato alla procedura su cui saranno direttamente riversati gli importi mensili di

€280,00= oltreché alla vendita dell'immobile su menzionato);

d) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

e) Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al Liquidatore nominato.

Brescia, 4 ottobre 2022

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

